



# **Presidenza Provinciale ACLI di Treviso**

## **REGOLAMENTI CONGRESSUALI**

- 1. Regolamento Congressuale delle Strutture di base**
- 2. Regolamento del 29° Congresso provinciale**

*Approvati dal Consiglio provinciale del 15 gennaio 2016*

# REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE

*(Approvati dal Consiglio provinciale del 15 gennaio 2016)*

## **Art. 1**

La Presidenza provinciale comunica ad ogni Struttura di base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale:

- a) la convocazione del Congresso provinciale per sabato 19 marzo 2016 alle ore 10.00 presso Hotel Cà del Galletto in Via S. Bona Vecchia 30 – 31100 Treviso;
- b) il presente Regolamento;
- c) il periodo in cui si può svolgere l'Assemblea della Struttura di base che va dal 29/01/16 al 06/03/16;
- d) l'eventuale obbligo di rinnovo degli organi della Struttura di base;
- e) il numero dei delegati al Congresso provinciale che la Struttura di base ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni relative agli ultimi quattro anni.

## **Art. 2**

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Struttura di base, è valida la media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro anni nella proporzione di 1 ogni 100 tesserati. Per le frazioni da 15 a 64 tesserati si elegge un delegato che in congresso provinciale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 50; le frazioni superiori a 64 si arrotondano a 100 voti.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base aggregate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato. Le Strutture di base alle quali compete un solo delegato debbono eleggere anche un supplente.

## **Art. 3**

L'Assemblea della Strutture di base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale ed integrato dal Consiglio regionale e provinciale territorialmente competente.

Debbono essere rinnovati tutti i Presidenti e le Presidenze che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari.

La Presidenza della Struttura di base deve inviare alla Presidenza provinciale la convocazione dell'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento.

L'Assemblea deve approfondire le linee programmatiche con le priorità politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare e rinnovare il gruppo dirigenti ai vari livelli, proposte dal Consiglio e dalla Presidenza provinciale.

## **Art. 4**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea dei soci e della elezione della Presidenza e del Collegio dei revisori dei conti si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 27-28 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, e dai Regolamenti approvati dai Consigli regionali in base all'art. 20 dello Statuto.

## **Art. 5**

Le Assemblee delle Strutture di base convocate per l'elezione della Presidenza, del Collegio dei Revisori dei conti se previsto dalla Struttura di base, e dei delegati al Congresso provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal Consiglio provinciale nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza provinciale.

## **Art. 6**

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli acclisti iscritti alla Struttura di base in possesso della tessera Acli 2015 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea entro i termini stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2015.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto;
- b) su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti con voto palese.

#### **Art. 7**

La Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

#### **Art. 8**

Per consentire l'equilibrio della rappresentanza femminile nel Congresso provinciale, almeno il 25% dei delegati eletti devono essere donne.

#### **Art. 9**

Un socio prima dell'apertura delle operazioni per l'elezione della Presidenza, del Collegio dei revisori se previsto, e dei delegati, può chiedere la verifica del numero dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il numero dei presenti prima delle votazioni se queste avvengono con voto palese. Nel caso sia presente almeno un decimo degli iscritti hanno seguito le elezioni per la Presidenza, per il Collegio dei revisori se previsto, e per i delegati al Congresso provinciale.

Nel caso in cui i soci presenti siano in numero inferiore ad un decimo non si procede alla elezione della Presidenza e del Collegio dei revisori, mentre si procede all'elezione dei delegati, ricalcolando il numero da eleggere proporzionalmente ai soci votanti.

Nel caso in cui le votazioni avvengano a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea accerta il numero dei votanti a scrutinio avvenuto, proclamando gli eletti se il numero dei soci votanti è almeno un decimo degli iscritti. In caso contrario, dichiara nulle le elezioni per la Presidenza e per il Collegio dei revisori se previsto, e proclama eletti i delegati al Congresso provinciale ricalcolati proporzionalmente al numero dei soci votanti.

In assenza della preventiva richiesta di accertamento del numero dei presenti, qualsiasi sia la modalità di elezione, il Presidente dell'Assemblea proclama l'avvenuta elezione della Presidenza, del Collegio dei revisori se previsto, e dei delegati al Congresso provinciale.

I Consigli provinciali hanno facoltà di alzare la soglia di validità dell'Assemblea oltre un decimo degli iscritti.

#### **Art. 10**

La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'Art. 8 del presente Regolamento, la Presidenza dell'Assemblea forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei delegati da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

#### **Art. 11**

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di base.

Nei casi previsti dall'art. 2, per le Strutture di base alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, è possibile trasferire la delega a delegato di altra Struttura.

#### **Art. 12**

La riunione della nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L'elezione del Presidente avviene:

- di norma a scrutinio segreto;
- per alzata di mano, su richiesta di almeno 2/3 dei membri della Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del Responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

#### **Art. 13**

Il Presidente del Congresso entro dieci giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere ad:

- a) inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Presidenza zonale, ove sia costituita, ed alla Presidenza provinciale;
- b) comunicare i risultati ai candidati;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere depositati entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 27-28 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni.

# REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI

*(Approvato dal Consiglio provinciale del 15 gennaio 2016)*

## Art. 1

Dopo l'approvazione delle norme integrative da parte del Consiglio regionale dei criteri per lo svolgimento dei Congressi, il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale o dalla Direzione nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro il 21 marzo 2016.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

## Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di affiliazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 15 dello Statuto ed i relativi criteri da adottare;
- c) esamina i documenti preparatori approvati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base;
- d) impegna la Presidenza provinciale a nominare eventualmente dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture di base e di zona e dei rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali;
- e) propone il numero di 21 componenti il nuovo Consiglio provinciale dei quali due terzi (14) eletti dal congresso provinciale ed un terzo (7) eletti dall'assemblea dei presidenti delle strutture di base, più 4 di diritto dalle associazioni specifiche e professionali provinciali (Fap-Acli, Ipsia, U.S. Acli e Acli Colf) per un totale di 25 consiglieri provinciali. Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei Consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

## Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Consiglio regionale e nazionale.

I delegati devono essere almeno quaranta.

Per le province con una media quadriennale inferiore ai 1000 soci il vincolo dei quaranta delegati può essere derogato, senza però scendere al di sotto di un rapporto di un delegato ogni 25 soci.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

## Art. 4

Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti presenti sul territorio provinciale (Fap-Acli, Ipsia, U.S. Acli e Acli Colf) nella misura di:

- 3 delegati da 100 voti ciascuno per la Fap-Acli;
- 3 delegati da 100 voti ciascuno per la Acli Colf;
- 3 delegati da 100 voti ciascuno per l'U.S. Acli;
- 1 delegato da 100 voti per Ipsia.

I delegati vanno attribuiti in proporzione alla media degli ultimi quattro anni a quelle associazioni che hanno organi eletti democraticamente da propri Congressi provinciali.

I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale.

Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale.

Tali delegati devono essere in possesso della tessera Acli 2015, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso provinciale da parte delle Strutture di base nei limiti previsti dall'art. 15 dello Statuto.

Il consiglio provinciale delibera la convocazione del 29° congresso provinciale per sabato 19 marzo 2016 alle ore 10.00 presso Hotel Cà del Galletto in Via S. Bona Vecchia 30 – 31100 Treviso; dal tema: *“Le Acli nel cambiamento: lavoro e solidarietà per ripartire con coraggio”* con il seguente ordine del giorno:

- a) Apertura dei lavori congressuali
- b) Nomina del presidente del Congresso
- c) Nomina delle Commissioni Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni, Modifiche Statutarie
- d) Relazione del presidente provinciale
- e) Saluto delle autorità e delle delegazioni invitate
- f) Dibattito dei delegati
- g) Assemblea dei presidenti delle strutture di base
- h) Presentazioni dei candidati al consiglio provinciale e dei delegati al Congresso regionale e nazionale
- i) Votazioni

## **Art. 5**

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia per almeno l'80% in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nella proporzioni di 1 ogni 100 tesserati. Per le frazioni da 15 a 64 tesserati si elegge un delegato che in congresso provinciale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 50; le frazioni superiori a 64 si arrotondano a 100 voti;
- i delegati, iscritti alle ACLI, espressi da Associazioni specifiche e professionali o aderenti per almeno il 10% e non più del 20% nella misura di:
  - 3 delegati da 100 voti ciascuno per la Fap-Acli;
  - 3 delegati da 100 voti ciascuno per la Acli Colf;
  - 3 delegati da 100 voti ciascuno per l'U.S. Acli;
  - 1 delegati da 100 voti per Ipsia.

b) senza diritto di voto:

- i Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
- i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
- le componenti il Direttivo provinciale Acli-Colf;
- gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi sociali delle Acli;
- i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione e delle imprese a finalità sociale promosse dalle Acli

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale

ed uno dalla Direzione nazionale.

### **Art. 6**

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
  - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
  - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
  - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

### **Art. 7**

Il Congresso su proposta della Presidenza provinciale elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari;
- i componenti delle Commissioni: verifica poteri, elettorale, mozioni, e modifiche statutarie dei quali almeno un terzo devono essere donne.

### **Art. 8**

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
  - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona;
  - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;

La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

### **Art. 9**

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona sono descritte dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona riconosciute; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base e di

Zona in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.

### **Art. 10**

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di base.

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la Commissione verifica poteri, eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

### **Art. 11**

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

### **Art. 12**

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

### **Art. 13**

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

### **Art. 14**

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

### **Art. 15**

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.



## **Art. 16**

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 15, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

## **Art. 17**

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera Acli 2015 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- e) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
- f) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

## **Art. 18**

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

## **Art. 19**

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei Consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

## **Art. 20**

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 19 del presente Regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei Consiglieri provinciali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Il primo degli eletti convoca entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso il Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e del Collegio provinciale dei revisori dei conti. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

### **Art. 21**

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17, 18, 19 e 20, fatta eccezione per il numero delle delegate, che devono essere almeno il 20% e comunque almeno una nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

### **Art. 22**

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Art. 23**

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

### **Art. 24**

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato.

### **Art. 25**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 27-28 novembre 2015.